



## **Decreto n° 018 / Pres.**

**Trieste, 18 gennaio 2017**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO RECANTE LA CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI VITI PER UVE DA VINO COLTIVABILI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 SETTEMBRE 2003, N. 321.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 18/01/2017

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 17/01/2017

DANIELE BERTUZZI

in data 17/01/2017



**Visto** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 81 relativo alle varietà di uve da vino;

**Visto** il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli ed, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 2, ai sensi del quale, se si ritiene che non vi siano rischi di turbativa del mercato, gli Stati membri possono decidere che durante i periodi di coltura di piante madri per marze l'uva prodotta nelle relative superfici e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tale uva possono essere commercializzati;

**Richiamato** il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

**Considerato** che l'articolo 2 dell'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definisce i criteri di classificazione delle varietà di viti per uva da vino;

**Visto** il regolamento emanato con proprio decreto 9 settembre 2003, n. 0321/Pres. (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia) ed, in particolare, l'articolo 6 relativo all'utilizzazione delle varietà di viti per la produzione di vino;

**Richiamato** il regolamento emanato con proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres. (Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4) che, all'articolo 8, stabilisce i parametri produttivi delle produzioni dei vigneti giovani che possono essere rivendicate ai fini delle produzioni dei vini a denominazione di origine (DO) o indicazione geografica tipica (IGT), nei seguenti termini:

- l'entrata in piena produzione di un vigneto giovane decorre dalla quarta campagna viticola successiva a quella nel corso della quale è avvenuto l'impianto;

- il limite produttivo:

a) per la campagna viticola nel corso della quale viene eseguito l'impianto e per quella successiva è pari a zero;

b) per la seconda campagna viticola successiva all'impianto non può essere superiore al 60 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;

c) per la terza campagna viticola successiva all'impianto può essere pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;

**Richiamato** il regolamento emanato con proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 023/Pres.

(Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) che, all'articolo 2, comma 1, lettera n), definisce la resa di produzione delle uve destinate alla produzione di vini senza denominazione di origine o indicazione geografica, quale resa massima della indicazione geografica avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione;

**Atteso** che in data 26 ottobre 2016 si è riunito il Tavolo Verde della Regione Friuli Venezia Giulia, organismo permanente di concertazione per la definizione delle politiche del settore agricolo che, in tale occasione, ha unanimemente convenuto sull'opportunità di apportare una modifica alla normativa regionale vigente al fine di consentire ai produttori di piante madri per marze iscritte nello schedario viticolo, durante il periodo di produzione degli impianti, di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), purché:

- a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa vigente;
- b) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato;

**Ritenuto**, in base all'entità della superficie impiantata a piante madri per marze sul territorio regionale e la resa di uva per ettaro, che non sussistano attualmente rischi di turbativa del mercato dovuti all'immissione in commercio delle uve e dei prodotti provenienti dalle medesime piante, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dall'articolo 8 del regolamento emanato con proprio decreto n. 062/Pres./2006;

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla modifica dell'articolo 6 del regolamento emanato con proprio decreto n. 0321/Pres./2003, consentendo ai produttori di piante madri per marze, iscritte nello schedario viticolo, di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica;

**Visto** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2623;

### **Decreta**

**1.** È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -